

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/10/2021
RFLDTC-NCR\A0011\P\2021\0001448

# GESTIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

# RFI DTC P TA 11 1 0

Documento di III Livello

Redatto	Verificato	Approvato
(orly Similar (DTC/NCR.NOLA-C. SINISI)	(R.DTC/NCR-C. D. RONZINO)  (R.DTC/NCR.NOLA-G. FILOSA)  Autoris Lamoa  (RCSGA-A. RANUCCI)	(R.DTC – P. Fremi)

Rev.	Descrizione revisione	Data approvazione	Data entrata in vigore
0	Emissione per applicazione	Data Protocollo	30 giorni da data Protocollo

Abroga:	paragrafo II.3.11 RFI DPR SIGS POTA 13 1 0 "Gestione dei rifiuti"	
Integra:	procedura RFI DPR SIGS POTA 13 1 0 "Gestione dei rifiuti"	
	procedura RFI DPR P 01 1 0 "La direzione lavori negli appalti gestiti da RFI"	

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PART	'E I3
I.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE3
<b>I.2</b>	PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO3
<b>I.3</b>	DEFINIZIONI3
I.4	ABBREVIAZIONI4
1.5	RESPONSABILITÀ5
PART	E II - RINVENIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI6
II.1	PREMESSA6
<b>II.2</b>	ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI NOTI6
II.3	ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI IGNOTI7
II.4	ALTRI CASI DI NOTIZIE DELLA PRESENZA DI RIFIUTI SU AREE DI RFI7
II.5	RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE INTERESSATE DA LAVORI
	ESEGUITI IN APPALTO7
	'E III - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI9
III.1	VALUTAZIONE PRELIMINARE CIRCA LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI
	ABBANDONATI9
III.2	LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI9
	III.2.1 FASE I: ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI10
	III.2.1.1 REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI
	III.2.1.2 REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL CAMPO11
	III.2.1.3 PREDISPOSIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO E
	CARATTERIZZAZIONE
	III.3.2.1.4 ESECUZIONE DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE14
	III.2.2 FASE II: ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E LORO GESTIONE IN IMPIANTI AUTORIZZATI
	III.2.3 FASE III: RIPRISTINO DELLE AREE ALLE CONDIZIONI ORIGINARIE
D A D/III	
	TE IV
	MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
	MATRICE VISIBILITÀ DOCUMENTI
	DIAGRAMMA DI FLUSSO
PART	E V21
V.1	ALLEGATI21
	Allegato 01 «Tabella delle registrazioni»
	Allegato 02 «Format in caso di notifica della comunicazione di avvio del procedimento»
	Allegato 03 « Format di Diffida»
	rinegato of vi offilat di Defidicia/



#### PARTE Ι

#### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE I.1

La presente procedura definisce le responsabilità e le modalità organizzative e gestionali necessarie per garantire le corrette modalità di gestione dei rifiuti abbandonati in area di proprietà di RFI o delle quali comunque la Società abbia, a vario titolo, la disponibilità.

La procedura deve essere applicata per garantire il rispetto della normativa ambientale, con particolare riferimento a quanto previsto nella Parte IV, incluso il Titolo V, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

Essa non sostituisce ma integra e fa proprio tutto l'insieme esistente di regole, standard, procedure e pratiche consolidate disciplinanti la tutela dell'ambiente, pur se non esplicitamente richiamate.

#### I.2 PRINCIPALE BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

La principale bibliografia di riferimento è quella riportata nel Manuale del SGA e nella Linea Guida di II Livello RFI LG 04 "Gestione della Documentazione", integrata da quella riportata di seguito:

- CO n. 567/AD del 07 ago. 2020 "Politica Integrata per la Sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana"
- DdG n. 268/AD "Modello di Governo della Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" del 30 maggio 2019
- CO-G n. 29/DCSPIS "Linee Guida di Sostenibilità Ambientale del Sistema di Gestione Ambientale di FS S.p.A." del 18 luglio 2019
- CO n. 217/AD del 20 ottobre 2009 "Organizzazione della Sicurezza del Lavoro e Ambientale in Rete Ferroviaria Italiana SpA"

I documenti di cui sopra, ed i relativi riferimenti citati nella presente procedura, sono da intendersi nell'edizione / revisione corrente.

La presente procedura si riferisce inoltre agli atti normativi vigenti e applicabili in materia riportati nella cartella "SIGS - presidio normativo \ sicurezza ambiente" della Banca dati on-line della documentazione del Gestore dell'Infrastruttura "e-POD".

#### DEFINIZIONI I.3

Le definizioni utilizzate nella presente procedura sono quelle riportate nel documento RFI DA 1 "Definizioni ed abbreviazioni" nella revisione vigente, nella procedura RFI DPR SIGS POTA 13 "Gestione dei rifinti?', nella procedura RFI DTC P TA 01 "Gestione interventi in aree naturali protette e/o soggette a vincoli paesaggistici" e nella procedura RFI DTC P TA 03 "Gestione del suolo e del sottosuolo" nella revisione vigente, integrate da quanto riportato nella tabella seguente.

Polizia Giudiziaria	Agenti delle forze di polizia (a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato ecc.) o organi ispettivi (ad es.	
	ARPA, ASL) che esercitano la funzione di polizia giudiziaria, per conto della	
	Autorità Giudiziaria, su delega di quest'ultima o di propria iniziativa, svolgendo	
	attività investigativa, intervenendo per accertare reati, e se necessario, per	
	evitarne la reiterazione/continuazione, conservarne le prove, e prevenire le	
	ulteriori conseguenze (v. art. 55 c.p.p.)	

Autorità giudiziaria competente in materia Penale (A.G.) (pubblico ministero o Giudice monocratico o collegiale)	Magistrato esercente la funzione di pubblico ministero o di giudice (monocratico o collegiale) in base alle leggi di ordinamento giudiziario, preposto rispettivamente all'esercizio della funzione di indagine o giurisdizionale nelle varie fasi del procedimento penale.
Procura della Repubblica	La Procura della Repubblica presso ciascun Tribunale è l'ufficio del pubblico ministero cui appartiene il magistrato competente per le indagini preliminari (finalizzate all'esercizio della azione penale nei confronti di responsabili di reato) e per il primo grado di giudizio.
Pubblica Autorità (P.A)	È l'espressione del potere esecutivo dello Stato ed è costituita dall'insieme degli apparati preposti istituzionalmente alla cura degli interessi pubblici la cui attività è, pertanto, vincolata al fine, pubblico, da raggiungere.
Ente territoriale locale	È un ente pubblico che ha come elemento costitutivo il territorio come tale essenziale per l'esistenza dell'ente e non considerato semplicemente come ambito che ne delimita la sfera d'azione (es. Regione, Provincia, Comune ecc)
Notizia di reato	Informazione relativa alla commissione di un illecito penale che il Pubblico Ministero o la Polizia giudiziaria possono acquisire di propria iniziativa o tramite denunce, querele, esposti o altre comunicazioni trasmesse o presentate ai predetti
Diffida	Invito formale ad astenersi da un determinato comportamento ovvero a compiere una determinata attività con espresso avvertimento delle conseguenze derivanti dalla inadempienza.
Denuncia	Dichiarazione con la quale privati, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio informano il pubblico ministero o la polizia giudiziaria di un fatto idoneo a integrare gli estremi di un reato procedibile d'ufficio (art.330 "Acquisizione delle notizie di reato, art.331 "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio", art.332 "Contenuto della denuncia", art.333 "Denuncia da parte di privati" c.p.p.).
Querela	Dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta espressamente e con le forme e modalità previste dalla legge, la volontà acché si proceda nei confronti del responsabile per i soli reati perseguibili a querela di parte. Nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni la querela è proposta dal legale rappresentante munito degli appositi poteri; in RFI S.p.a. il potere di esercitare il diritto di querela è attribuito all'Institore.

#### ABBREVIAZIONI I.4

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Le definizioni utilizzate nella presente procedura sono quelle riportate nel documento RFI DA 1 "Definizioni ed abbreviazioni" nella revisione vigente, quelle nella procedura RFI DPR SIGS POTA 13 "Gestione dei rifiuti", nella procedura RFI DTC P TA 01 "Gestione interventi in aree naturali protette e/o soggette a vincoli paesaggistici" e nella procedura RFI DTC P TA 03 "Gestione del suolo e del sottosuolo" nella revisione vigente, integrate da quanto riportato nella tabella seguente.

P.G.	Polizia Giudiziaria
A.G.	Autorità Giudiziaria



P.A. Pubblica Autorità

# I.5 RESPONSABILITÀ

Le responsabilità, in capo al personale di RFI, relative alla gestione dell'aspetto ambientale oggetto della presente procedura sono schematizzate, per semplicità di lettura al paragrafo V.1 della presente procedura.



### PARTE II - RINVENIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI

### II.1 PREMESSA

La presente procedura fornisce le linee di indirizzo operative da adottare nel caso vengano rinvenuti rifiuti abbandonati all'interno di aree di proprietà di RFI o delle quali RFI abbia a vario titolo la disponibilità.

L'art 192 del D. Lgs n. 152/2006 vieta l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 disciplinate nel medesimo decreto, chiunque viola il predetto divieto è tenuto a procedere alla rimozione o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

La gestione dei rifiuti abbandonati deve conformarsi a quanto disposto nella presente procedura e nella procedura RFI DPR SIGS POTA 13 "Gestione dei rifiuti" e s.m.i., tenendo conto che, a far data dall'entrata in vigore della presente procedura, il paragrafo II.3.11 della procedura RFI DPR SIGS POTA 13 "Gestione dei rifiuti" è sostituito dal contenuto della presente procedura.

Inoltre, nel caso i rifiuti abbandonati siano fonte di inquinamento (ad esempio nel caso di rifiuti liquidi pericolosi in contenitori disperdenti, di rifiuti solidi che a seguito di dilavamento creano percolato, di manufatti contenti amianto, ecc.) la normativa cui far riferimento è quella di cui al Titolo V alla Parte IV del D. Lgs. n 152/2006, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 242 e 245 di detto decreto, secondo quanto disposto anche nella procedura RFI DTC P TA 03 "Gestione del suolo e del sottosuolo".

### II.2 ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI NOTI

Nel caso siano rinvenuti rifiuti abbandonati da terzi, e gli autori dell'abbandono siano stati preventivamente identificati dalla Polizia Giudiziaria (P.G.), sarà cura del Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario delle aree o che comunque ha la disponibilità delle stesse formalizzare un atto di denuncia presso gli organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio (Polizia ferroviaria, Carabinieri ecc.) o presso la Procura della Repubblica secondo l'allegato 04 "format di Denuncia".

Il Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario delle aree o che comunque ha la disponibilità delle stesse dovrà altresì procedere a diffidare il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti secondo il format allegato 03 "format di Diffida", eventualmente sentita la SO AN di DALSC. Egli dovrà, inoltre, successivamente comunicare agli enti locali competenti (Comune, provincia, ecc.) l'abbandono dei rifiuti e l'avvenuta diffida secondo l'allegato 02 "Format in caso di notifica della comunicazione di avvio del procedimento".

Nel caso l'autore dell'abbandono (noto e diffidato) non provveda alla rimozione dei rifiuti, il Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario ovvero che ha la disponibilità delle aree valuterà, eventualmente sentite le competenti Strutture di Sede Centrale di DTC, DIN e DOI e le altre strutture comunque interessate, se procedere con la rimozione dei rifiuti a propria cura con successiva rivalsa nei confronti del soggetto responsabile dell'abbandono. I parametri sui quali la valutazione andrà eseguita sono riportati nel successivo paragrafo III.1.

Sarà cura di ciascuna struttura territoriale, in adempimento delle "Disposizioni operative per l'emissione e l'inoltro delle denunce di reato" di cui alla nota RFI-DCE\A0011\P\2007\0001702 del 29.05.2007 e s.m.i. della Direzione Legale di RFI trasmettere report trimestrali delle denunce di reato alla SO Penale di DALSC, la quale previa valutazione del caso e ove ne ricorrano i presupposti, provvederà alla eventuale redazione di atto di querela e all'espletamento delle relative formalità per i reati non procedibili d'ufficio.



#### ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI IGNOTI II.3

Nel caso il soggetto che ha abbandonato i rifiuti non sia noto, sarà cura del Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario delle aree o che comunque ha la disponibilità delle stesse formalizzare un atto di denuncia contro ignoti presso gli organi di Polizia Giudiziaria presenti sul territorio (Polizia ferroviaria, Carabinieri, ecc.) o presso la Procura della Repubblica secondo l'allegato 04 "format di Denuncia".

Sarà cura di ciascuna struttura territoriale, in adempimento delle "Disposizioni operative per l'emissione e l'inoltro delle denunce di reato" di cui alla nota RFI-DCE\A0011\P\2007\0001702 del 29.05.2007 e s.m.i. della Direzione Legale di RFI, trasmettere report trimestrali delle denunce di reato alla SO Penale di DALSC la quale, previa valutazione del caso e ove ne ricorrano i presupposti, provvederà alla eventuale redazione di atto di querela e all'espletamento delle relative formalità per i reati non procedibili d'ufficio.

Se l'autore non è noto, il Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario ovvero che ha la disponibilità delle aree valuterà, eventualmente sentite le competenti Strutture di Sede Centrale di DTC, DIN e DOI e le altre strutture comunque interessate, se procedere alla rimozione degli stessi. Le circostanze sui cui basare tale valutazione sono riportate nel successivo paragrafo III.1.

#### ALTRI CASI DI NOTIZIE DELLA PRESENZA DI RIFIUTI SU AREE DI RFI **II.4**

Qualora la notizia della presenza di rifiuti nelle aree di proprietà di RFI o delle quali RFI abbia a vario titolo la disponibilità derivi da un atto della pubblica autorità (ordinanza sindacale, sequestro penale, richiesta di documentazione e informazioni della P.G./A.G. ecc.) ovvero da un esposto o altro tipo di segnalazione e o notizia, il Resp. UP dovrà interessare DALSC tramite PEC all'indirizzo rfidals@pec.rfi.it.; DALSC provvederà poi a contattare il Resp. UP per il tramite della S.O. competente per materia.

Inoltre, qualora venga notificata a RFI, ancorché proprietaria incolpevole, da parte del Comune una comunicazione di avvio del procedimento per l'emissione di una ordinanza, occorrerà rispondere allo stesso ente utilizzando il format in allegato 02 "Format in caso di notifica della comunicazione di avvio del procedimento".

Resta inteso che qualora la notizia della presenza di rifiuti e/o la notifica degli atti sopra menzionati pervenga direttamente alle strutture centrali il Resp.UP territorialmente competente dovrà fornire la necessaria collaborazione per l'istruttoria.

Anche in questa ipotesi, l'eventuale rimozione dei rifiuti a carico di RFI dovrà essere valutata alla luce di quanto disposto nel successivo paragrafo III.1.

### RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE INTERESSATE DA LAVORI ESEGUITI 11.5 IN APPALTO

Per quanto riguarda i lavori oggetto di appalto, fermo restando le responsabilità in capo all'appaltatore in relazione al corretto adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla presenza di rifiuti, si richiama quanto già disposto dalla procedura RFI DPR P 01 "La direzione lavori negli appalti gestiti da RFI", in merito alla necessità che la Direzione Lavori garantisca, tra l'altro:

- la verifica delle aree prima della consegna all'appaltatore con espressa constatazione che l'area risulta libera da ogni passività ambientale circa la presenza di rifiuti, da menzionarsi espressamente nel "Verbale di consegna delle aree";
- l'attività di vigilanza da effettuare nel corso dell'esecuzione dei lavori;



3. la verifica sullo stato delle aree temporaneamente cedute all'appaltatore al termine dei lavori stessi, con espressa menzione nel "Verbale di restituzione delle aree".

Nel caso di accertate inadempienze da parte dell'appaltatore in merito alla non corretta gestione dei rifiuti nelle aree di cantiere, il committente/referente dovrà adottare le misure previste dal contratto e dalla presente procedura. La valutazione se eseguire la rimozione dei rifiuti da parte di RFI avverrà in linea con quanto previsto dal paragrafo III.1 della presente procedura.

#### III - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI PARTE

# VALUTAZIONE PRELIMINARE CIRCA LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Nelle ipotesi riportate nella precedente Parte II nelle quali RFI non ha l'obbligo giuridico di rimuovere i rifiuti, il Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario ovvero che ha la disponibilità delle aree valuterà, eventualmente sentite le competenti Strutture di Sede Centrale di DTC, DIN e DOI e le altre strutture comunque interessate, se procedere alla rimozione degli stessi.

Tale valutazione dovrà tener conto delle peculiarità del caso concreto e di ulteriori circostanze quali a titolo esemplificativo:

- la presenza di rifiuti pericolosi diversi da quelli che costituiscono fonte di contaminazione attiva, e/o di altri tipi di rifiuti che pur non rientrando nella predetta categoria possono creare problemi di ordine sanitario e disturbo alla popolazione (rifiuti organici putrescibili, rifiuti che producono emissioni odorigene, rifiuti infettivi, rifiuti liquidi pericolosi volatili, ecc.);
- la sussistenza di esigenze aziendali in ordine all'esecuzione di determinati lavori nelle aree interessate dall'abbandono;
- la potenziale compromissione della sicurezza dell'esercizio;

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

- la potenziale compromissione della sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la presenza di rifiuti in aree soggette a vincoli di tutela e salvaguardia;
- la rimozione dei rifiuti costituisca presupposto per il dissequestro e la restituzione dell'area sottoposta a un vincolo di indisponibilità nell'ambito di un procedimento penale.

Ove sia necessario rimuovere dei rifiuti abbandonati ovvero RFI si sia risolta per operare tale rimozione pur in assenza di un obbligo, secondo quanto prima chiarito, si dovrà procedere nel modo specificato nei successivi paragrafi.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza per cui RFI proceda o meno alla rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi, nell'ipotesi in cui i rifiuti stessi costituiscano una fonte di potenziale contaminazione in atto, RFI dovrà procedere ad effettuare la comunicazione agli enti competenti ai sensi dell'articolo 245 del D. Lgs. n. 152/06 e ad eseguire le necessarie misure di prevenzione, in qualità di proprietario/gestore incolpevole, avendo cura di darne specifica evidenza nella citata comunicazione.

# LINEE GUIDA PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

L'operatività della rimozione dei rifiuti abbandonati è in molti casi disciplinata, a livello regionale, da specifici atti normativi o regolamentari, cui la UP di RFI che esercita le funzioni di proprietario o che ha la disponibilità dell'area dovrà necessariamente fare riferimento.

Nelle Regioni in cui tale disciplina manchi, si dovrà procedere secondo quanto prescritto nelle Linee Guida riportate nel presente paragrafo.

Le attività di rimozione dei rifiuti e di eventuale ripristino ambientale delle aree dovranno essere pianificate per fasi successive:

In una prima fase, definita Fase I, dovranno essere poste in essere le attività propedeutiche alla rimozione dei rifiuti.



Nella successiva fase, denominata Fase II, dovrà essere elaborato ed eseguito il piano di rimozione dei rifiuti.

Per finire, la Fase III includerà le attività necessarie al ripristino delle aree alle condizioni originarie. Tale fase è solo eventuale e non necessaria e dovrà essere attuata solo nell'ipotesi in cui l'abbandono dei rifiuti possa aver determinato un potenziale rischio di contaminazione delle matrici ambientali o un potenziale danno al terreno e all'ecosistema.

La progettazione e la realizzazione di ogni fase dovrà essere accompagnata dalla redazione di specifici documenti, necessari a comprovare il corretto svolgimento delle attività previste per ciascuna fase.

### In particolare:

- per l'attuazione della Fase I dovrà essere redatto il "Piano di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti";
- per l'attuazione della Fase II dovrà essere redatto il "Piano di rimozione e conferimento dei rifiuti";
- ove risulti necessario attivare la Fase III, secondo quanto si dirà, dovrà essere redatto il "Piano di ripristino ambientale".

Prima di accedere al sito è necessario il preventivo interessamento di DALSC tramite PEC all'indirizzo rfi-dals@pec.rfi.it.; DALSC provvederà poi a contattare il Resp. UP per il tramite della S.O. competente per materia nei casi seguenti:

- l'area sulla quale insistono i rifiuti è occupata da terzi. In tal caso il sopralluogo da parte del personale RFI dovrà essere eseguito con la necessaria presenza delle autorità locali di polizia o con il formale consenso – che risulti da apposito verbale o comunicazione scritta - di colui che detiene legittimamente l'area;
- l'area interessata dall'abbandono di rifiuti è sottoposta a sequestro. In tale ipotesi, occorrerà presentare all'Autorità Giudiziaria una istanza di dissequestro, anche temporaneo, o di autorizzazione all'accesso.

### III.2.1 FASE I: ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI

#### REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTALI III.2.1.1

Preliminarmente alle attività di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti sarà necessario reperire informazioni documentali sull'area oggetto di abbandono dei rifiuti. Tale attività dovrà essere eseguita dalla UP proprietaria o comunque che ha la disponibilità delle aree. Gli esiti di tale attività dovranno essere trasferiti al Laboratorio incaricato delle attività successive.

Sarà necessario distinguere, attraverso un inquadramento catastale, le aree interessate dall'abbandono che risultino di proprietà di RFI o delle quali RFI abbia la disponibilità rispetto a quelle di proprietà di terzi; dovrà essere reperita una planimetria con scala opportuna; per finire, dovrà essere verificata la destinazione d'uso urbanistica.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla presenza, per le aree oggetto di abbandono, di vincoli e tutele, ad esempio di natura storico culturale, paesaggistica, antropica, ambientale (aree naturali protette o soggette a vincoli paesaggistici, siti perimetrati oggetto di procedure di bonifica, ecc.), della presenza di fasce di rispetto e di reti tecnologiche, ecc. In tali ipotesi, sarà cura della UP di RFI che svolge le



funzioni di proprietario o che ha la disponibilità delle aree porre in essere tutte le azioni necessarie per realizzare le attività previste nella presente procedura. A titolo di esempio, dovrà essere valutato se occorre la presenza di figure specialistiche (ad es. un archeologo), si dovrà curare l'ottenimento delle autorizzazioni, dei benestare o dei nulla osta previsti, ecc. Al riguardo, si rimanda a quanto previsto nella procedura RFI DTC P TA 01 "Gestione interventi in aree naturali protette e/o soggette a vincoli paesaggistici".

#### III.2.1.2 REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI SUL CAMPO

Tale fase dovrà essere affidata ad un laboratorio di analisi chimiche che si occuperà anche delle successive fasi di redazione ed esecuzione del Piano di campionamento e caratterizzazione. È necessario che tale laboratorio sia accreditato per l'effettuazione delle analisi chimico fisiche sui parametri ritenuti più significativi relativamente alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto e preferibilmente per il resto dei parametri oggetto delle attività di caratterizzazione per la classificazione dei rifiuti. La scelta dei parametri ritenuti significativi dovrà essere fatta dal laboratorio sulla base delle informazioni acquisite da RFI e sulla base delle evidenze riscontrate durante i sopralluoghi.

La fase consisterà nell'esecuzione, a cura del tecnico del laboratorio, di uno o più sopralluoghi preliminari finalizzati a definire i contenuti del "Piano di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti". In particolare (riferimento al punto 3.5.7 "Rifiuti abbandonati su aree pubbliche" delle Linee Guida SNPA n. 24/2020) si dovrà procedere a:

- descrivere l'area interessata dall'intervento, anche in riferimento agli aspetti ambientali (presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, coltivazioni, pascoli, ecc.);
- se non già disponibile rispetto alla fase precedente, identificare catastalmente e delimitare le aree di proprietà di RFI o delle quali RFI abbia la disponibilità;
- verificare le caratteristiche delle superfici su cui sono posti i rifiuti con particolare riferimento alla permeabilità (es: asfaltata, pavimentata, roccia, terreno, ecc.). Se la superficie è parzialmente o totalmente impermeabilizzata si dovrà descrivere come avviene il convogliamento delle acque meteoriche al ricettore finale (es fognatura, acque superficiali, suolo ecc.);
- descrivere la morfologia dei cumuli, le loro caratteristiche geometriche e dimensionali;
- determinare (o stimare) il volume dei rifiuti abbandonati e la superficie dell'area di sedime interessata. Distinguere, ove possibile, le dimensioni dei singoli cumuli di rifiuti, nonché la relativa volumetria, l'area di sedime e la tipologia di rifiuto depositato per ogni singolo cumulo;
- realizzare un report fotografico dell'area che rappresenti in maniera completa lo stato dei luoghi, la disposizione dei cumuli e dei rifiuti che li costituiscono, al fine di giustificare le scelte operative che verranno adottate o l'eventuale impossibilità di procedere ad un campionamento;
- individuare e suddividere i rifiuti presenti nei cumuli, distinguendoli per tipologia, per provenienza (urbani, da costruzione e demolizione, industriali, ecc.) e stimandone il volume;
- individuare la presenza di rifiuti interrati o combusti;
- verificare la presenza di manufatti contenenti amianto (eternit, linoleum, pannelli isolanti, vernici, mattonelle, controsoffitti, isolanti termici delle tubature, dei radiatori o delle caldaie, tubature di impianti idrici e fognari ecc.) e/o pietrisco con potenziale presenza di amianto;
- valutare se siano presenti rifiuti classificabili "a vista", ai quali può essere attribuito con certezza un codice CER senza necessità di procedere a una caratterizzazione analitica;



- per i rifiuti frammisti o per i quali comunque è necessario procedere a una caratterizzazione analitica in quanto non classificabili "a vista", valutare, in ogni caso, il codice CER che presumibilmente potrà essere attribuito;
- compilare una tabella riepilogativa sulle risultanze di tali analisi conforme a quella riportata in Tabella 1:

DESCRIZIONE RIFIUTI	CODICE CER Presunto/assoluto	Da analizzare in laboratorio	Quantità stimata (mc)
Cumulo 1 / Area 1			<del>- (x</del>
Descrizione merceologica e provenienza della tipologia di rifiuto 1 presente nel cumulo 1	XX YY ZZ	SI/NO	xx
Descrizione merceologica e provenienza della tipologia di rifiuto 2 presente nel cumulo 1	XX YY ZZ	SI/NO	xx
Cumulo 2/ Area 2			
Descrizione merceologica e provenienza della tipologia di rifiuto 1 presente nel cumulo 2	XX YY ZZ	SI/NO	xx
Descrizione merceologica e provenienza della tipologia di rifiuto 2 presente nel	XX YY ZZ	SI/NO	XX

Tabella 1: tabella riepilogativa individuazione dei rifiuti

- valutare l'accessibilità all'area per i mezzi necessari per il campionamento (escavatore meccanico, ecc.), per la raccolta e il carico per il trasporto dei rifiuti;
- valutare la presenza di aree da allestire per il campionamento e/o lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del conferimento in impianti di discarica/recupero.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati sul campo, il tecnico di laboratorio incaricato dovrà porre particolare attenzione ad una valutazione preliminare dei cumuli o delle aree in cui i rifiuti si presentino frammisti tra loro o solo parzialmente contaminati da sostanze pericolose.

In particolare, nell'ipotesi in cui sia presente un cumulo o un'area di materiale inerte in cui sia ravvisabile la presenza di sostanze pericolose (inclusi materiali contenenti amianto), il Laboratorio dovrà decidere e indicare nel "Piano di campionamento e caratterizzazione" se sia necessario, in fase di rimozione dei rifiuti, procedere alla suddivisione del cumulo in due o più sotto-cumuli, riferibili ai materiali contaminati e a quelli evidentemente privi di contaminazione o alla separazione del materiali contaminati dal cumulo, ai fini della loro gestione separata.

Viceversa, è possibile che nel sito siano presenti più cumuli di materiale inerte, solo alcuni dei quali contaminati da sostanze pericolose; in questo caso, il "Piano di campionamento e caratterizzazione" dovrà esplicitamente vietare che i cumuli siano riuniti o gestiti unitariamente.

### III.2.1.3 PREDISPOSIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO E **CARATTERIZZAZIONE**

Sulla base delle risultanze delle attività e informazioni ricavate nelle precedenti fasi III.2.1.1 e III.2.1.2, il



Laboratorio incaricato elaborerà il "Piano di campionamento e caratterizzazione".

Il "Piano di campionamento e caratterizzazione" dovrà necessariamente prevedere almeno i seguenti elementi:

- una descrizione delle aree e dello stato dei luoghi, corredatasulla base dell'inquadramento catastale, dell'indicazione della destinazione urbanistica delle aree, completata dal report fotografico realizzato nella precedente fase III.2.1.2;
- una descrizione delle modalità e della strategia di campionamento che il Laboratorio intende attuare al fine di rendere il campione il più rappresentativo possibile della situazione esistente;
- una planimetria definitiva, di scala opportuna, con individuazione e identificazione delle aree interessate dalla presenza dei cumuli di rifiuti;
- la numerazione dei cumuli o delle aree;
- la descrizione delle tipologie di rifiuti individuate per ciascun cumulo / area. Relativamente ai cumuli o alle aree in cui siano presenti rifiuti frammisti, si dovrà far particolare attenzione a quanto riportato nel precedente paragrafo III.2.1.2.

A tale riguardo, è possibile che il Piano preveda la necessità che si proceda a prelevare il campione in profondità.

È altresì possibile che il Piano indichi che certi cumuli non possono essere campionati in questa fase e che, pertanto, il campionamento e la caratterizzazione debba essere eseguita in fase di rimozione dei rifiuti, dopo che i cumuli siano stati opportunamente movimentati, separati e cerniti. Ovviamente, in tale ipotesi, gli oneri economici connessi alla rimozione dei rifiuti non potranno che essere stimati; pertanto, ove il Piano si riferisca all'opportunità/necessità che il campionamento sia rimandato alla fase esecutiva, sarà necessario che tale decisione sia condivisa con la UP di RFI interessata;

- l'individuazione definitiva dei rifiuti per il quali il codice CER sia attribuibile in maniera assoluta sulla base di una valutazione visiva di tipo merceologico (riconoscimento e classificazione a vista), oltre che il relativo codice CER stesso e le quantità stimate. Per tali rifiuti, il Piano dovrà esplicitamente indicare che non occorre procedere con il campionamento ai fini della loro caratterizzazione e classificazione;
- per i rifiuti per i quali il codice CER non è immediatamente individuabile, l'indicazione della necessità che si proceda alla caratterizzazione chimico fisica;
  - In particolare, per tali tipologie di rifiuti, il Piano dovrà definire il numero di campioni da prelevare e la scelta dei parametri chimici fisici da analizzare;
- le necessarie istruzioni tecniche specifiche e concrete per il campionatore e l'esplicitazione delle altre condizioni operative della fase di campionamento (ad esempio se sia necessario l'ausilio di un escavatore per le operazioni di prelievo dei campioni e/o per l'individuazione di altre tipologie di rifiuti non individuabili sulla superficie dei cumuli).
- Il "Piano di campionamento e caratterizzazione" dovrà, inoltre, stabilire procedure operative di sicurezza per la movimentazione e la messa in sicurezza di rifiuti "sospetti" (es. fusti, bidoni, big-bags etc.). Ove necessario, il Piano potrà prevedere il preventivo coinvolgimento degli organi / enti preposti (VV.F., ARPA, ASL) al fine di definire le modalità per la corretta gestione in sede esecutiva.



Il Laboratorio incaricato avrà a disposizione un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del sopralluogo per predisporre e trasmettere al Resp SO interessato il Piano di campionamento e caratterizzazione. Il Resp. SO potrà richiedere modifiche, integrazioni o chiarimenti sui contenuti del Piano; in tale eventualità il Laboratorio avrà a disposizione ulteriori 5 giorni lavorativi per aggiornare il Piano. Tutti questi termini potranno essere ridotti o aumentati, sulla base delle esigenze connesse al caso concreto.

In ogni caso, il "Piano di campionamento e caratterizzazione" potrà essere eseguito solo a seguito di esplicita e definitiva accettazione del Resp. UP interessato.

### III.3.2.1.4 ESECUZIONE DEL PIANO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE

Il campionamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo quanto riportato nel "Piano di campionamento e caratterizzazione" e nel rispetto della norma tecnica UNI 10802:2013. Tutte le fasi di campionamento dovranno essere documentate mediante verbali di campionamento chiari e completi.

Il campionatore preleverà il tipo e il numero di campioni adeguati fornendo al Chimico di laboratorio le informazioni richieste per la caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell'indagine. Dal campione medio composito mediante operazioni così dette di quartatura si otterrà il campione di laboratorio, mentre per campioni liquidi la raccolta degli incrementi può avvenire in vari modi, prelevando da più profondità di una vasca, per esempio, o da diversi fusti di stoccaggio della stessa tipologia di sostanza ivi contenuta.

Particolare cautela dovrà essere posta in fase di campionamento dei rifiuti che risultano pericolosi per la liberazione di fibre di amianto o per la presenza di altre sostanze pericolose.

Nel caso in cui tra i rifiuti abbandonati siano rinvenuti rifiuti anche solo parzialmente combusti, occorrerà operare una accurata valutazione della tipologia dei rifiuti circostanti, per comprenderne l'origine e la natura dei rifiuti combusti. In ogni caso, i rifiuti combusti devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica, per definirne le eventuali caratteristiche di pericolosità e per la corretta individuazione degli impianti di destinazione. In tale ipotesi, la caratterizzazione dovrà prevedere la ricerca dei parametri indicati nella successiva Tabella 2 "Set standard di analiti minimo da determinare nel suolo" integrati dai parametri riportati nella successiva Tabella 3 "Parametri aggiuntivi da ricercare nei campioni di suolo in presenza di rifiuti combust?'.

Il laboratorio dovrà assicurare l'integrità e la tracciabilità del campione.

In particolare, il laboratorio dovrà far riferimento alla modulistica prevista nella norma UNI 10802 (prospetto 17: "modulo di descrizione del campione", prospetto 18 "modulo di catena di custodia", prospetto 19 "modulo di richiesta di analisi" e prospetto 20 "modulo per le analisi di campo").

La compilazione di detti moduli potrà essere evitata solo qualora le informazioni richieste negli stessi siano già presenti in altri documenti (quali, per esempio, piano di campionamento, moduli predisposti presso il laboratorio di analisi ecc.).

Nell'esecuzione delle attività di caratterizzazione, il Laboratorio dovrà adottare metodi di prova ufficiali, conformi agli standard internazionali, quali quelli elaborati dagli enti UNI, ISO o anche IRSA CNR.

Nel caso dei rifiuti da conferire in discarica sarà necessario che il laboratorio adotti, per alcuni parametri, le metodiche analitiche previste nell'allegato 6 del D. Lgs n. 36/2003. I parametri non specificatamente indicati dalle norme devono essere analizzati secondo metodi ufficiali riconosciuti a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tecnico individuato dal laboratorio incaricato per le analisi con comprovata esperienza nelle attività di campionamento. La responsabilità del laboratorio in ordine alla fase di campionamento è esclusa ove il campione sia stato prelevato da un soggetto diverso dal tecnico del laboratorio incaricato.



livello nazionale e/ internazionale.

La classificazione dei rifiuti dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dalle Linee Guida SNPA approvate con la Delibera n. 105/2021.

### III.2.2 FASE II: ATTIVITÀ DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI E LORO GESTIONE IN IMPIANTI AUTORIZZATI

Le attività disciplinate in questo paragrafo includono la selezione dei rifiuti, l'eventuale ulteriore fase di campionamento e caratterizzazione, la raccolta, il trasporto e l'avvio a recupero/smaltimento, inclusa la cernita, dei rifiuti stessi.

Nel caso sia necessario eseguire attività di campionamento e caratterizzazione ulteriori rispetto a quelle eseguite in sede di esecuzione del Piano di campionamento e caratterizzazione, esse dovranno essere eseguite dal Laboratorio incaricato.

Le attività di selezione, raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento, inclusa la cernita, dei rifiuti dovranno essere eseguite da soggetti in possesso delle relative autorizzazioni o iscrizioni, come meglio dettagliato nella RFI DPR SIGS POTA 13 'Gestione dei rifiuti'.

Le attività di rimozione dovranno essere eseguite sulla base di quanto previsto da un "Piano di rimozione dei rifiuti" che dovrà essere preliminarmente predisposto dal soggetto incaricato della rimozione, d'intesa con il Laboratorio.

Tali soggetti avranno a disposizione un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del Piano di campionamento e caratterizzazione per predisporre e trasmettere al Resp UP interessato il "Piano di rimozione dei rifiuti". Il Resp. UP potrà richiedere modifiche, integrazioni o chiarimenti sui contenuti del Piano; in tale eventualità il Laboratorio avrà a disposizione ulteriori 5 giorni lavorativi per aggiornare il Piano. Tutti questi termini potranno essere ridotti o aumentati, sulla base delle esigenze connesse al caso concreto.

Nelle ipotesi caratterizzate dalla presenza di pochi rifiuti omogenei, che non presentino particolari criticità, il "Piano di caratterizzazione e campionamento" e il "Piano di rimozione dei rifiuti", redatti dal laboratorio incaricato, potranno consistere in un unico documento.

Il "Piano di rimozione dei rifiuti" dovrà disciplinare almeno i seguenti aspetti:

- elencare i rifiuti che, sulla base dell'esito della Fase I, risultino già classificati (in quanto classificabili a vista o perché classificati a seguito dell'esecuzione del Piano di campionamento e caratterizzazione);
- indicare le attività da porre in essere per i rifiuti per i quali le attività di campionamento e di caratterizzazione debbano essere eseguite in questa fase;
- riportare un cronoprogramma delle attività;
- definire le aree dove eseguire le operazioni di separazione e/o cernita, campionamento, classificazione, deposito temporaneo e carico dei rifiuti sui mezzi di trasporto. Tali aree dovranno essere normalmente recintate o comunque delimitate, in modo da impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Tali aree dovranno essere attrezzate nel rispetto delle norme tecniche per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- individuare le modalità con le quali eseguire le attività previste, in modo da ridurre al minimo le operazioni di manipolazione e trattamento in loco dei rifiuti, oltre che la formazione o diffusione di polveri e odori molesti e, più in generale, in modo da operare in condizioni di



sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute degli operatori/cittadini e ad evitare rischi di contaminazione delle matrici ambientali;

riportare l'elenco dei soggetti che effettueranno il trasporto e lo smaltimento/recupero.

In sede di esecuzione del "Piano di rimozione dei rifiuti" dovrà essere posta particolare attenzione alla possibilità che vengano rinvenuti rifiuti nei quali si sospetti la presenza di amianto o di altre sostanze pericolose, ipotesi nelle quali si dovrà fare specifico riferimento agli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente per la gestione dei rifiuti contenenti amianto o altre sostanze pericolose. Nelle ipotesi in cui si sospetti la presenza di rifiuti combusti per le attività di campionamento si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel paragrafo III.3.2.1.4.

In fase di esecuzione del "Piano di rimozione dei rifiuti" potrebbe risultare necessario procedere ad una rivalutazione della classificazione dei rifiuti rispetto a quella operata nelle fasi precedenti. In tale ipotesi, ogni decisione andrà preventivamente condivisa dai soggetti incaricati con il Resp. UP interessato. Le attività da porre in essere sono analoghe a quelle previste in sede di prima caratterizzazione / classificazione.

Al termine delle operazioni di rimozione dei rifiuti, il Resp. UP di RFI che svolge le funzioni di proprietario o che ha la disponibilità delle aree valuterà se occorra realizzare interventi dissuasivi di futuri abbandoni, quali recinzioni, sistemi di videosorveglianza fissi o mobili, vigilanza sul territorio, apposizione di cartellonistica, ecc.

### III.2.3 FASE III: RIPRISTINO DELLE AREE ALLE CONDIZIONI ORIGINARIE

Nei casi in cui le aree interessate dalla presenza dei rifiuti ricadano all'interno di aree protette o soggette a vincolo paesaggistico sarà necessario verificare se il ripristino e la restituzione delle aree/edifici alle condizioni originarie debbano essere sottoposte a specifiche procedure autorizzatorie.

È possibile che in taluni contesti regionali sia obbligatoriamente previsto che, al termine delle attività di rimozione, venga eseguita una indagine ambientale preliminare sulle matrici suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee. Anche in assenza di tale previsione, l'indagine ambientale preliminare andrà comunque eseguita ove si sospetti una potenziale situazione di inquinamento.

All'esito di tale indagine ambientale, in caso di superamento (anche solo per un parametro) delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al Titolo V alla Parte 4 del D. Lgs. n. 152/2006, il Resp. UP che svolge le funzioni di proprietario o che ha comunque la disponibilità delle aree procederà ad effettuare la comunicazione agli Enti interessati ai sensi dell'art. 245 del citato D. Lgs., e ordinerà che siano adottate le necessarie misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza sempre in virtù dell'obbligo previsto nel citato articolo 245.

Salvo diversamente disposto nella normativa regionale, l'indagine ambientale preliminare dovrà prevedere che siano eseguite le operazioni di seguito descritte, in funzione della natura dell'area di sedime (asfaltata o pavimentata / terreno nudo). Le relative attività dovranno essere affidate contrattualmente a un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Al termine delle operazioni il soggetto incaricato dovrà redigere una relazione, corredata da report fotografico, in cui verranno descritte almeno: le attività di campionamento eseguite, il numero e la posizione di campioni raccolti (da riportare su una planimetria di scala opportuna) ed i risultati delle caratterizzazioni analitiche.

Caso A): operazioni da effettuare su aree asfaltate o pavimentate. Occorrerà:



- 1. pulire la superficie di sedime con materiali idonei a rimuovere sostanze potenzialmente contaminanti o dannose;
- 2. qualora sul sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sussistano evidenze oggettive di una potenziale contaminazione di matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) si dovrà procedere a:
  - a. asportare la porzione di asfalto o di superficie pavimentata interessata, adottando gli accorgimenti per evitare che tale materiale possa creare una cross-contamination del suolo sottostante. I materiali asportati andranno gestiti come rifiuto previo accertamento analitico per la caratterizzazione;
  - b. campionare e caratterizzare il suolo immediatamente sottostante (20 cm di profondità-top soil) in funzione della superficie dell'area/aree interessata/e, scartando in campo la frazione > di 2 cm. E necessario prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m² di area/aree di sedime interessata/e dall'eventuale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi. I campioni dovranno essere opportunamente conservati. Particolare attenzione andrà posta nel campionamento del top-soil soprattutto nei casi di sospetta presenza di composti volatili;
  - c. impedire l'accesso all'area investigata comprensiva di una zona di rispetto, fino all'ottenimento dei risultati di indagine.

Caso B): operazioni da effettuare su terreno parzialmente o totalmente nudo. Occorrerà:

- asportare almeno i primi 10 cm di suolo di sedime, che vanno gestiti come rifiuti;
- 2. sull'area di sedime del sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in corrispondenza di evidenze di contaminazione, si procederà al prelievo di uno o più campioni di suolo, in funzione della superficie dell'area/aree interessata/e, scartando in campo la frazione > di 2 cm. È necessario prelevare almeno 1 campione di suolo ogni 100 m<sup>2</sup> di area/aree di sedime interessata/e dall'eventuale contaminazione. Ciascun campione dovrà essere prelevato in 2 aliquote, una delle quali deve rimanere a disposizione degli Enti di controllo per eventuali controanalisi; tale operazione può essere evitata qualora dal sito siano stati rimossi soltanto rifiuti palesemente inerti o comunque rifiuti che non diano luogo ad eluati e cessioni;
- impedire l'accesso all'area investigata comprensiva di una zona di rispetto, fino all'ottenimento dei risultati di indagine.

### Analisi per l'accertamento della contaminazione

La selezione dei parametri da ricercare sul suolo dovrà avvenire sulla base delle caratteristiche dei rifiuti presenti sul sito. In ogni caso si dovrà procedere alla determinazione almeno del set standard di analiti riportato nella tabella 2. Inoltre, se non si è in possesso di informazioni sufficienti per escludere alcuni contaminanti, sarà necessario procedere alla determinazione di tutti i parametri presenti nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta al D. Lgs. n. 152/2006.

Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore ai 2 mm, mentre la concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

	Tabella 2
	Set standard minimo di parametri
	COMPOSTI INORGANICI
1.	Antimonio (Sb)
2.	Arsenico (As)
3.	Berillio (Be)
4.	Cadmio (Cd)
5.	Cobalto (Co)
6.	Cromo totale (Cr)
7.	Cromo VI (Cr)
8.	Mercurio (Hg)
9.	Nichel (Ni)
10.	Piombo (Pb)
11.	Rame totale (Cu)
12.	Selenio (Se)
13.	Stagno (Sn)
14.	Tallio (11)
15.	Vanadio (V)
16.	Zinco (Zn)
	IDROCARBURI
17.	Idrocarburi leggeri (C<12)
18.	Idrocarburi Pesanti (C>12)
	ALTRE SOSTANZE
19.	Amianto
	POLICLOROBIFENILI
20.	PCB-30
21.	PCB-28
22.	PCB-52
23.	PCB-101
24.	PCB-81
25.	PCB-77
26.	PCB-123
27.	PCB-118
28.	PCB-114
29.	PCB-153
30.	PCB-105
	PCB-138
32.	PCB-157
33.	PCB-126
34.	PCB-128
35.	PCB-167
36.	PCB-156
37.	PCB-180
38.	PCB-170 PCB-169
39. 40.	PCB-189
41.	PCB (Congeneri totali)
41.	1 CD (Congeneti totali)

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Tabella 3	
Parametri aggiuntivi da ricercare nei campioni di	suolo in
presenza di rifiuti combusti	
IDROCARBURI POLICICLICI AROMAT	ICI
1. Pirene	
2. Benzo(a)Antracene	- 117. 1-11.
3. Crisene	
4. Benzo(b)Fluorantene	
5. Benzo(k)Fluorantene	
6. Benzo(a)Pirene	
7. Indeno (1,2,3-c,d) Pirene	
8. Dibenzo(a,h)Antracene	
9. Benzo(g,h,i)Perilene	
10. Dibenzo(a,e)Pirene	
11. Dibenzo(a,h)Pirene	
12. Dibenzo(a,i)Pirene	
13. Dibenzo(a,l)Pirene	
14. Sommatoria Policiclici Aromatici (da 67 a 79)	
DIOSSINE E FURANI	
15. 2,3,7,8-Tcdf	300000000000000000000000000000000000000
16. 2,3,7,8-Tcdd	
17. 1,2,3,7,8-Pcdf	
18. 2,3,4,7,8-Pcdf	
19. 1,2,3,7,8-Pcdd	
20. 1,2,3,4,7,8-Hxcdf	
21. 1,2,3,6,7,8-Hxcdf	
22. 2,3,4,6,7,8-Hxcdf	
23. 1,2,3,7,8,9-Hxcdf	
24. 1,2,3,4,7,8-Hxcdd	
25. 1,2,3,6,7,8-Hxcdd	
26. 1,2,3,7,8,9-Hxcdd	
27. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdf	
28. 1,2,3,4,7,8,9-Hpcdf	
29. 1,2,3,4,6,7,8-Hpcdd	
30. Ocdf	
31. Ocdd	
32. Σ PCDD e PCDF (in T.E.)	



#### PARTE IV

# MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

La seguente tabella integra quanto previsto al paragrafo III.1 alla procedura RFI DPR SIGS POTA 13 "Gestione dei rifiuti". nella revisione corrente.

Ruolo	Responsabilità
	Individua le funzioni a lui attribuite che, eventualmente, intende delegare ai Resp. SO sotto-ordinati e ne cura la delega.
	Formalizza l'assegnazione delle responsabilità relative alla gestione degli adempimenti connessi con la rimozione dei rifiuti abbandonati.
	<ul> <li>Assicura che sia adottato ogni provvedimento finalizzato ad evitare e prevenire l'abbandono di rifiuti prodotti da terzi in siti di pertinenza di RFI.</li> </ul>
Resp. UP proprietaria (o che ha la disponibilità) delle aree	Trasmette tempestivamente la denuncia, i report trimestrali delle denunce di reato alla SO Penale di DALSC.
na ia disponionica) dene arec	<ul> <li>Procede alle comunicazioni, denunce, diffide e querele previste dalla presente procedura.</li> </ul>
	<ul> <li>Valuta se procedere alla rimozione dei rifiuti.</li> <li>Garantisce che sia fornito il necessario supporto ai soggetti incaricati della progettazione e dell'esecuzione degli interventi per la rimozione dei rifiuti secondo quanto disposto dalla presente procedura.</li> </ul>
	<ul> <li>Verifica che i soggetti responsabili provvedano alla rimozione dei medesimi ed all'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti.</li> </ul>
Resp. SO	Esercita le funzioni delegate dal Resp. UP.
Capo Impianto	<ul> <li>Cura la sorveglianza degli impianti per prevenire/limitare l'abbandono di rifiuti.</li> </ul>
RA / AA	Fornisce il necessario supporto ai soggetti incaricati della progettazione e dell'esecuzione degli interventi per la rimozione dei rifiuti secondo quanto disposto dalla presente procedura e ne verifica l'operato.
·	■ fornisce inoltre il proprio supporto tecnico al Resp. UP / Resp. SO per l'effettuazione di quanto prescritto dalla presente procedura e rientrante nell'ambito delle loro responsabilità.
Tutto il personale	<ul> <li>Comunica al Capo Impianto, o alla Direzione Lavori o comunque al soggetto che ha la disponibilità delle aree la circostanza per cui sia stato effettuato / sia in corso un deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi in siti di pertinenza di RFI.</li> </ul>

# MATRICE VISIBILITÀ DOCUMENTI

P.m.



# IV.3 DIAGRAMMA DI FLUSSO

P.m.



# PARTE V

# V.1 ALLEGATI

Allegato 01 «Tabella delle registrazioni» Allegato 02 «Format in caso di notifica della comunicazione di avvio del procedimento» Allegato 03 «Format di Diffida» Allegato 04 «Format di Denuncia»



# Allegato 01 «Tabella delle registrazioni»

P.m.



# Allegato 02 «Format in caso di notifica della comunicazione di avvio del procedimento»

		gr. Sig. Sindaco omune di () c
		ttore Ambiente omune di () c
(	Oggetto: segnalazione abbandono rifiuti su proprietà ferroviaria	
	Con riferimento alla richiesta di pulizia delle aree oggetto procedimento per l'emissione di Ordinanza avanzata da coccomunica che in esito alle verifiche condotte, il territorio risulta pericolosi e non, da parte di terzi.	desta Amministrazione Comunale, si
	Questa Società, in qualità di proprietaria incolpevole, essendo estranea ai succitati sversamenti, ha già sporto denuncia/quer Polfer/il Comando dei Carabinieri/la Polizia locale di	
	Si precisa infatti che i rifiuti di vario genere, presenti sui luoghi <u>n</u> giacciono tra le chilometriche circa e,	non provengono da attività ferroviarie,
	Si evidenzia che la scrivente Società ha posto in essere una re considerato le dimensioni della zona oggetto di controllo: Parea rifiuti", si trova in aperta campagna, quindi accessibile attraverso stradio sorveglianza. (eventuale)	a presenta dei cartelli di "Divieto di scarico

(Eventuale) Nel contempo, corre l'obbligo di ricordare che, nell'ottica della reciproca collaborazione, su tale aree la Società ottemperanza a quanto richiesto dal Responsabile del Settore Ambiente di codesto Comune con Vs. nota del ....., (pervenuta via .....), ed avente ad oggetto: "Comunicazione di Avvio del procedimento per la rimozione di erbacce e smaltimento dei rifiuti abbandonati, ex-art. 192 D. Lgs. N.152/06."

		comunicazione							responsabile	della
Strutt	ura Operati	iva	di	RFI, al s	eguen	te indir	izzo:	 		

Distinti saluti

Sig	
-----	--

All.: "Comunicazione di Avvio del procedimento per la rimozione di erbacce e smaltimento dei rifiuti abbandonati, ex-art. 192 D. Lgs. n.152/06."

Egr. Sig. ..... (.....)



# Allegato 03 « Format di Diffida»

·	
p.c. Egr Sig Sindaco Comune di () pec	)
Oggetto: diffida per abbandono rifiuti su proprietà ferroviaria	
La società RFI Spa nella persona direspon SO rappresenta che in data rinvenuti rifiuti di vario genere, che non provengono da attività ferroviarie, tra le c circa e, la cui area è di app RFI, così come risulta dalle mappe catastali.	sono stati hilometriche
In particolare, sull'area in esame sono presenti (descrizione dell'area) così come si può rilevare dalla documentazione fotografica che si allega prompletezza.	<i>ne dello stato</i> per maggior
Dalla documentazione in nostro possesso (descrizione foto, segnalazioni ecc) risulte tale attività illecita sia stata da Lei posta in essere violando le disposizioni del Dlgs n. 152/20 delle norme codicistiche sull'indebita occupazione della proprietà ferroviaria.	
Questa Società rappresenta la sua assoluta estraneità ai succitati sversamenti, ha denuncia/querela, in data presso la Polfer/il Comando dei C Polizia locale di (da inserire in caso di effettiva presentazione di denuncia	già sporto arabinieri/la <i>ia/querela)</i>
Tutto ciò premesso la RFI SpA diffida la S.V. a porre in essere ogni idonea attività al fine di lo stato dei luoghi e, dunque, ripulire le aree oggetto di sversamento di rifiuti così come dese Si avverte, altresì, che in mancanza di un vostro riscontro entro 15 giorni dal ricevimento di verranno adite le competenti vie giudiziarie per la tutela degli interessi della scrivente Società Distinti saluti	critti. ella presente
Sig	
All a) rilievi fotografici	

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

# Allegato 04 «Format di Denuncia»

Egr. Procura della	Repubblica	
	(	)
pec		

# DENUCIA DI REATO

Il sottoscritto			
nato a	il	dipendente di Re	te Ferroviaria
Italiana S.p.A., in servizio p	presso		_ domiciliato
per ragioni di servizio presso_			
denuncia per ogni effetto di le	gge quanto segue.		
In data	recandomi per la visita ge	enerale/su segnalazione [indica	are il contesto/le
ragioni per le quali si è procedute	al rinvenimento dei rifinti] alla o	chilometrica	_ della tratta
	/ pres	so l'area di proprietà di RFI	s.p.a. ubicata
	[indicare		
possibile, fornendo i riferimenti cata	ustali] riscontravo la presenza d	i rifiuti abbandonati da parte	di terzi ignoti
[quando non è noto l'autore dell'ab	bandono o non è stato identificato de	alla P.G.]/ del sig. Nome Cog	gnome [quando
l'autore dell'abbandono è stato id	lentificato dalla PG] (come iden	ntificato dalla Polizia Giudizi	iaria con atto
	),	consistenti	in
	[indicare la tipolo	gia di rifiuti in base a quanto perc	epibile a vista].
I rifiuti rinvenuti non apparter	ngono per tipologia/ contesto :	a quelli propri di lavorazioni	ferroviarie/né

[indicare eventualmente se, ricorrendo particolari circostanze di urgenza, sono stati eseguiti interventi nell'immediatezza del rinvenimento dei rifinti per evitare l'aggravamento della situazione]

in alcun modo sono riconducibili ad attività di RFI s.p.a.

Rappresento, pertanto, l'estraneità e la mancanza di qualsiasi forma di consenso o acquiescenza da parte della Società rispetto alla produzione e all'abbandono dei rifiuti sopra descritti.

Tanto premesso, si chiede all'Autorità Giudiziaria di procedere all'accertamento dei reati ravvisabili nei fatti sopra descritti e delle relative responsabilità, in relazione all'abbandono dei rifiuti [nonché per il reato di invasione di terreni o edifici. – inserire tale precisazione solo laddove l'area sia occupata da soggetto che la detiene senza titolo, non avendola ricevuta in forza, ad esempio, di contratto di locazione, comodato, uso] con richiesta di voler comunicare l'eventuale iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti individuati quali responsabili, nonché di notificare l'eventuale richiesta di archiviazione della notizia di reato presso la sede di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Affari Legali Societari e Compliance - sita in Roma alla Piazza della Croce Rossa n.1 per le conseguenti valutazioni a tutela dell'azienda. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare nei fatti di cui in narrativa reati perseguibili a querela di parte, si

chiede di fornire tempestiva comunicazione presso la sede sopra indicata, per consentire la

[Luogo/data]

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

[sottoscrizione chiara e leggibile]

# Allegati:

- Rilievi fotografici
- 2. Segnalazione
- [allegare documentazione attestante quanto riportato in denuncia]

presentazione dell'atto di querela a cura dell'Institore della Società.

[sottoscrizione chiara e leggibile]